

**Documento di sintesi delle condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi bancari offerti da IW BANK S.p.A**  
**Documento n°44 relativo alle condizioni praticate al 2 febbraio 2012.**

**DOCUMENTO DI SINTESI**  
**DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE RELATIVE AI SERVIZI BANCARI**  
**OFFERTI DA IW BANK S.P.A.**

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari"  
 N.B. le condizioni **contrassegnate** sono state oggetto di modifica dall'ultima versione.

**CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA – SERVIZI BANCARI – SERVIZIO DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI**

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

<b>TASSI DI INTERESSE SU CONTO CORRENTE IN EURO</b>					
<b>TASSI DI INTERESSE</b>	<b>CONTO IW</b>	<b>CONTO BANKING</b>	<b>CONTO TRADING</b>	<b>CONTO IWORK PRO</b>	<b>CONTO IWORK AZ</b>
<b>TASSO CREDITORE</b>					
Tasso annuo comparto ordinario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%
Tasso creditore annuo comparto IWPow	Tasso BCE - Spread 0,50%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Tasso creditore annuo comparto IWPow Special	Tasso BCE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rendimento "bonus" comparto IWPow Special (dal 1° febbraio 2011 al 1° aprile 2013) <sup>A</sup>	1,75% lordo annuo fino al 31.03.2012 2,25% lordo annuo dal 01.04.2012 al 30.09.2012 2,75% lordo annuo dal 01.10.2012 al 31.03.2013	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Tasso annuo comparto IWPow Special Summer Edition	1%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rendimento "bonus" comparto IWPow Special Summer Edition (dal 1° maggio 2011 al 1° agosto 2013) <sup>B</sup>	2,5% lordo annuo fino al 31.07.2012 3% lordo annuo dal 01.08.2012 al 31.01.2013 3,5% lordo annuo dal 01.02.2013 al 31.07.2013	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Tasso annuo comparto IWPow Special Sei+Sei	1%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rendimento "bonus" comparto IWPow Special Sei+Sei (dal 1° agosto 2011 al 31 agosto 2012) <sup>C</sup>	2,25 % lordo annuo fino al 29.02.2012 3,75% lordo annuo dal 01.03.2012 al 31.08.2012	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Tasso annuo comparto IWPow Deposito Special 3% <sup>D</sup>	3% lordo annuo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Tasso annuo comparto IWPow Special Sei+Sei Second Edition	1%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rendimento "bonus" comparto IWPow Special Sei+Sei Second Edition (dal 1° ottobre 2011 al 31 ottobre 2012) <sup>E</sup>	2,25 % lordo annuo fino al 30.04.2012 4,35% lordo annuo dal 01.05.2012 al 31.10.2012	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Tasso annuo comparto IWPow Special 12+6	1%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rendimento "bonus" comparto IWPow Special 12+6 (dal 1° novembre 2011 al 31 maggio 2013) <sup>F</sup>	3,30 % lordo annuo fino al 30.11.2012 3,45% lordo annuo dal 01.12.2012 al 31.05.2013	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Tasso annuo comparto IWPow Special Sei+Sei+Sei	1%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rendimento "bonus" comparto IWPow Special Sei+Sei+Sei (dal 1° dicembre 2011 al 30 giugno 2013) <sup>G</sup>	3,20 % lordo annuo fino al 30.06.2012 3,40% lordo annuo dal 01.07.2012 al 31.12.2012 3,45% lordo annuo dal 01.01.2013 al 30.06.2013	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Tasso annuo comparto IWPow Special Sei+Sei+Sei Second Edition</b>	<b>1%</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>
<b>Rendimento "bonus" comparto IWPow Special Sei+Sei+Sei Second Edition (dal 2 febbraio 2012 al 31 agosto 2013)<sup>H</sup></b>	<b>3,20 % lordo annuo fino al 31.08.2012 3,40% lordo annuo dal 01.09.2012 al 28.02.2013 3,45% lordo annuo dal 01.03.2013 al 31.08.2013</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>
Ritenuta fiscale	Attualmente in vigore	Attualmente in vigore	Attualmente in vigore	Attualmente in vigore	Attualmente in vigore

Cod. L0040 agg. 02/02/2012

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
 Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

**www.iwbank.it**

<b>TASSO DEBITORE</b>					
Tasso annuo massimo per scoperto di conto e tasso di mora	BCE <sup>1</sup> + 4,50% (base 365)	BCE <sup>1</sup> + 4,50% (base 365)	BCE <sup>1</sup> + 4,50% (base 365)	BCE <sup>1</sup> + 4,50% (base 365)	BCE <sup>1</sup> + 4,50% (base 365)
Commissione di massimo scoperto	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna
<b>CAPITALIZZAZIONE INTERESSI</b>					
Interessi creditori e debitori, commissione di massimo scoperto	semestrale	semestrale	semestrale	semestrale	semestrale
Interessi creditori comparto IWPower	mensile	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Divisore	Anno civile (365 giorni)	Anno civile (365 giorni)	Anno civile (365 giorni)	Anno civile (365 giorni)	Anno civile (365 giorni)

- <sup>A</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario correlato al BCE, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° febbraio 2011 al 27 maggio 2011 e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento.
- <sup>B</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° maggio 2011 al 31 luglio 2011 e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento.
- <sup>C</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento. Il prodotto è attivabile dal 1° agosto 2011 al 30 settembre 2011.
- <sup>D</sup> Rendimento riconosciuto sulle giacenze tempo per tempo in essere dal 11 agosto al **30 giugno 2012**. Sul comparto "IWPower Deposito Special 3%" è possibile depositare solo nuova liquidità apportata in IWBANK dopo il 1° luglio 2011.
- <sup>E</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° ottobre 2011 al 31 ottobre 2011 e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento. Il prodotto è attivabile dal 3 ottobre 2011 al 01 novembre 2011.
- <sup>F</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° novembre 2011 al 2 dicembre 2011 e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento. Il prodotto è attivabile dal 2 novembre 2011 al 2 dicembre 2011.
- <sup>G</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal 1° dicembre 2011 al **1 febbraio 2012** e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento. Il prodotto è attivabile dal 2 dicembre 2011 al **1 febbraio 2012**.
- <sup>H</sup> Rendimento, crescente nel tempo, riconosciuto in aggiunta al tasso ordinario dell'1%, per la nuova liquidità apportata dal Cliente dal **1° febbraio 2012 al 29 febbraio 2012** e non movimentata – neanche parzialmente – fino alla data di corresponsione dell'extra rendimento. Il prodotto è attivabile dal **2 febbraio 2012 al 29 febbraio 2012**.

<sup>1</sup> Il tasso BCE è il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di mercato aperto (MRO – Main Refinancing Operations)

## Quanto costa il conto corrente

### Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

Secondo i seguenti profili di clienti tipo individuati dalle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009

PROFILO	ONLINE	SPORTELLO
Giovani	€ 3,75	NA
Famiglie con operatività Bassa	€ 0	NA
Famiglie con operatività Media	€ 0	NA
Famiglie con operatività Elevata	€ 0	NA
Pensionati con operatività Bassa	€ 0	NA
Pensionati con operatività Elevata	€ 0	NA
Conto a Consumo - Operatività bassa	€ 0	NA

Oltre a questi costi vanno considerati (l'imposta di bollo di 34 euro obbligatoria per legge,) gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 7 profili di operatività, meramente indicativi. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti delle generalità dei Clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a convenzioni.

## CONDIZIONI ECONOMICHE CONTO CORRENTE IN EURO

<b>VALUTE E DISPONIBILITA'</b>	
<b>SPORTELLI IWBANK</b>	
Prelevamento e versamento contanti	Giorno operazione e disponibilità immediata
Versamento assegni bancari IWBANK	Giorno operazione e disponibilità immediata
Versamento assegni di altre banche	2 gg lavorativi successivi alla data del versamento <sup>2</sup> sulla valuta, 5 gg lavorativi successivi alla data del versamento <sup>2</sup> per la disponibilità
Versamento assegni circolari	1 g lavorativo successivo alla data del versamento <sup>2</sup> sulla valuta, 2 gg lavorativi successivi alla data del versamento <sup>2</sup> per la disponibilità
Versamento assegni esteri <sup>3</sup>	2 gg di calendario sulla valuta, disponibilità dopo incasso effettivo
<b>SPORTELLI BANCHE GRUPPO UBI</b>	
Versamento contanti	Valuta e disponibilità 2 gg lavorativi
Prelievo contanti e assegni circolari	4 gg lavorativi antecedenti alla data di prelievo indicata
Versamento assegni bancari IWBANK	Valuta e disponibilità alla data di versamento presso IWBANK <sup>4</sup>
Versamento assegni di altre banche	2 gg lavorativi successivi alla data di versamento presso IWBANK <sup>4</sup> sulla valuta, 5 gg lavorativi successivi alla data di versamento presso IWBANK <sup>4</sup> per la disponibilità
Versamento assegni circolari	1 g lavorativo successivo alla data di versamento presso IWBANK <sup>4</sup> sulla valuta, 2 gg lavorativi successivi alla data di versamento presso IWBANK <sup>4</sup> per la disponibilità
Versamento assegni esteri <sup>3</sup>	2 gg lavorativi successivi alla data di versamento presso IWBANK <sup>4</sup> sulla valuta, disponibilità dopo incasso effettivo
<b>POSTE ITALIANE</b>	
Versamento contanti	4 gg lavorativi sulla valuta, 4 gg lavorativi per la disponibilità
Prelievo contanti	Giorno operazione per la valuta, 4 gg lavorativi per la disponibilità
<b>ALTRI SERVIZI</b>	
Prelievo a mezzo sportello automatico	Giorno operazione
Bonifico in uscita	1 giorno lavorativo dalla data esecuzione dell'ordine
Bonifico in entrata	1 gg lavorativo in assenza di indicazione della valuta beneficiario

### IW BANK S.p.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

<b>Tempi di esecuzione bonifici Italia</b>	
Bonifico in uscita	1 giorno lavorativo dalla data esecuzione dell'ordine
Bonifico in entrata	1 giorno lavorativo in assenza di indicazione della valuta beneficiario
<b>Tempi di esecuzione bonifico transfrontaliero</b>	
Bonifico transfrontaliero in uscita	In assenza di un termine convenuto con l'ordinante, entro 2 giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero
Bonifico transfrontaliero in entrata	In assenza di un termine convenuto con il beneficiario, entro 1 giorno lavorativo bancario successivo a quello l'importo è accreditato sul conto.

<b>Tempi di esecuzione bonifico transfrontaliero in cui siano indicati il codice BIC (cod. identificativo bancario internazionale) ed il codice IBAN (numero internazionale del conto del destinatario)</b>	
Bonifico transfrontaliero in uscita	1 giorno lavorativo dalla data esecuzione dell'ordine
Bonifico transfrontaliero in entrata	1 giorno lavorativo a quello di ricevimento del bonifico in assenza di indicazione di un termine da parte dell'ordinante
<p>Qualora l'importo del bonifico transfrontaliero in uscita non è accreditato sul conto del beneficiario nei termini massimi indicati, la Banca dell'ordinante è tenuta ad indennizzare quest'ultimo attraverso il pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini massimi previsti e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero è accreditato sul conto del beneficiario. Nel caso in cui la Banca dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile all'ordinante non è dovuto alcun indennizzo.</p> <p>Qualora l'importo del bonifico transfrontaliero in entrata non è messo a disposizione del beneficiario nei termini massimi indicati, la Banca del beneficiario è tenuta ad un indennizzo a favore del beneficiario consistente nel pagamento di una somma pari all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini massimi previsti e la data nella quale l'importo è messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui la Banca dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile al beneficiario, non è dovuto alcun indennizzo.</p>	

<sup>2</sup> Per "data del versamento" si intende la data in cui l'assegno è presentato dal Cliente presso lo sportello bancario di IWBank per il versamento del relativo importo sul conto corrente. Si specifica che la presentazione degli assegni bancari o circolari presso gli sportelli IWBank è consentita entro le ore 16.00, orario in cui termina lo svolgimento del servizio di pagamento assegni. In caso di presentazione del titolo successivamente alle ore 16.00, l'assegno potrà essere trattenuto dall'adetto di IWBank, ma quale data di versamento sarà preso in considerazione il giorno lavorativo successivo rispetto a quello di presentazione dell'assegno.

<sup>3</sup> Non si incassano assegni in valuta Dollaro.

<sup>4</sup> Per "data del versamento presso IWBank" si intende la data in cui l'assegno perviene materialmente allo sportello bancario di IWBank, a seguito della trasmissione da parte delle banche del Gruppo UBI.

<b>TEMPISTICA DI PRESTAZIONE SERVIZI RID E RI.BA.</b>	
<b>RID</b>	
Termini di presentazione	Da 8 a 5 giorni antecedenti la data di pagamento
Data limite di pagamento	Non ammessa
Regolamento interbancario	Data di pagamento salvo buon fine
Insoluto (reg. Interbancario)	Entro i 5 giorni successivi alla data di pagamento
Revoca della disposizione	Entro il giorno precedente la data di pagamento
Rimborso per operazioni autorizzate	Entro le 8 settimane successive alla data di pagamento
Rimborso per operazioni non autorizzate	Entro i 13 mesi successivi alla data di pagamento
<b>Ri.Ba</b>	
Termini di presentazione	Da 20 a 11 giorni antecedenti la data di pagamento
Regolamento interbancario	Entro il giorno successivo alla data di pagamento
Insoluto (invio)	Entro la data di pagamento Entro il giorno successivo alla data di pagamento, con addebito di penale
Insoluto (reg. Interbancario)	Entro il giorno successivo alla data di pagamento Entro i 2 giorni successivi alla data di pagamento, con addebito di penale
Comunicazione pagato	No
Presunzione di pagamento	Si
Prescrizioni normative	Entro il termine massimo di 4 giorni successivi alla data di pagamento
Operatività	1 giorno successivo alla data di pagamento

<b>COMMISSIONI E SPESE</b>				
	<b>CONTO IW</b>	<b>CONTO TRADING</b>	<b>CONTO IWORK PRO</b>	<b>CONTO IWORK AZ</b>
Spese per operazione	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Canone mensile tenuta conto	Gratis	Gratis	Gratis	30 €
Canone semestrale tenuta conto	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Spese di invio (opzionale) estratto conto cartaceo (con periodicità mensile)	2 €	2 €	2 €	2 €
Emissione estratto conto con periodicità mensile	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Spese chiusura annuale e liquidazione interessi	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Spese di chiusura conto	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Spese per versamento e prelievamento contanti presso sportelli UBI	2 €	2 €	2 €	2 €
Spese per versamento assegni (bancari e circolari) presso sportelli UBI	2 €	2 €	2 €	2 €
Spese per emissione e prelievamento assegni circolari presso sportelli UBI	2 €	2 €	2 €	2 €
Spese per versamento presso Uffici Postali	1 €	1 €	1 €	1 €
Spese per prelievamento contanti presso Uffici Postali	3 €	3 €	3 €	3 €
Spese per prelievamento contanti (Euro o divisa non Euro) presso Forexchange	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €
Opzione di riacquisto valuta servizio Forexchange	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
Imposta annua di bollo attualmente in vigore (addebito mensile pro rata)	34,20 € <sup>H</sup>	34,20 € <sup>H</sup>	Nella misura prevista per legge 34,20 € (privati) 100,00 € (aziende)	Nella misura prevista per legge 100,00 €
Domiciliazione RID utenze	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Pagamento MAV - RAV	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

Pagamento F23, F24, Cartelle Esattoriali <sup>5</sup> , ICI	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Pagamento Ricevute Bancarie (Ri.Ba.)	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Pagamento Canone TV <sup>5</sup>	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Pagamento bollette Telecom	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Pagamento bollettini Poste Italiane (più tasse postali)	1,5 €	1,5 €	1,5 €	1,5 €
Bonifici Italia	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Bonifici transfrontalieri <sup>6</sup>	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Bonifici esteri non transfrontalieri	15 €	15 €	15 €	15 €
Penale bonifici con Coord. Banc. beneficiario errate/incomplete	5 €	5 €	5 €	5 €
Notifiche via e-mail	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Notifiche via SMS (gratuiti i primi 10 dall'apertura conto)	0,2 € cad	0,2 € cad	0,2 € cad	0,2 € cad
Incasso assegni in divisa non Euro (per assegno) <sup>3</sup>	40 €	40 €	40 €	40 €
Richiesta dettaglio su assegni emessi (per assegno)	5 €	5 €	5 €	5 €
Richiesta informazioni storiche di qualsiasi tipo sul conto corrente o dossier (spesa per ogni richiesta)	50 €	50 €	50 €	50 €
Canone utilizzo servizio Token	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Penale mancata resituzione Token	25 €	25 €	25 €	25 €
<sup>5</sup> Invio opzionale quietanza pagamento a domicilio	5 €	5 €	5 €	5 €
Operazioni con l'estero	Per il tasso di cambio praticato nelle operazioni di acquisto e di vendita si fa riferimento agli appositi "Avvisi dei cambi al pubblico" resi disponibili sul sito Internet e presso gli sportelli			

<sup>4</sup> Gratuita fino al 31/07/2012 per i clienti registrati nei giorni 9/07/11, 10/07/11 e 11/07/11.

<sup>5</sup> Invio opzionale quietanza pagamento a domicilio.

<sup>6</sup> Si definiscono transfrontalieri i bonifici in valuta Euro, di importo non superiore a 50.000 €, destinati ad un paese dell'Unione Europea, all'Islanda e alla Norvegia, le cui spese vengono pagate con modalità share (ciascun soggetto, ordinante e beneficiario, pagherà le spese previste dalle proprie banche).

INCASSI COMMERCIALI				
	CONTO IW	CONTO TRADING	CONTO IWORK PRO	CONTO IWORK AZ
Emissione Ri.Ba.	n.d.	n.d.	1 €	Gratis
Emissione MAV	n.d.	n.d.	1 €	Gratis
Emissione RID	n.d.	n.d.	1 €	Gratis
Attivazione deleghe RID	n.d.	n.d.	Gratis	Gratis
Insoluti (Ri.Ba. MAV – RID)	n.d.	n.d.	1 €	Gratis

STRUMENTI DI INCASSO				
	CONTO IW	CONTO TRADING	CONTO IWORK PRO	CONTO IWORK AZ
Attivazione Pos Fisico	n.d.	n.d.	Gratis	Gratis
Canone mensile POS fisico (Stand alone, GSM, GPRS)	n.d.	n.d.	25 €	Gratis il primo, 25 € i successivi
Commissioni su transato	n.d.	n.d.	fino ad un max di: - Pagobancomat 1% - Visa/Mastercard 2%	fino ad un max di: - Pagobancomat 1% - Visa/Mastercard 2%
Lavori sul punto vendita (iva esclusa)	n.d.	n.d.	50 € per installaz. (succ.ve la prima) sostituz. disinstallaz.	50 € per installaz. (succ.ve la prima) sostituz. disinstallaz.

COSTI e COMMISSIONI per operazioni tramite OPERATORE CALL CENTER o IVR	
OPERATORE <sup>7</sup>	
Identificazione accesso telefonico	0,50 €
Blocco/Sblocco utenza, Richiesta reinvio codici personali, Reset password dispositiva, Richiesta quotazioni degli indici di mercato/dei derivati <sup>8</sup> , Richiesta quotazioni titoli/FONDI e SICAV <sup>5</sup> Monitoraggio quotazioni di una lista predefinita di titoli <sup>7</sup>	1 €
Saldo conto corrente <sup>9</sup> , Cambio dati anagrafici (e-mail, tel., indirizzo), Richiesta status pratiche mezzi di pagamento, Disposizione di bonifico e giroconto, disposizione di prelievamento contanti presso Uffici Postali, disposizione o revoca di domiciliazione delle utenze, disposizione di Ricarica Cellulare, pagamento F23 e F24, Cartelle Esattoriali, ICI, pagamento MAV – RAV e Ri.Ba., pagamento bollettini premarcati, richiesta/attivazione carte (Bancomat/Carte di credito), Canone TV, richiesta/attivazione carnet Assegni, richiesta invio carnet bollettini postali per versamento.	5 €
RISPONDITORE AUTOMATICO (IVR)	
Operazioni self service IVR - identificazione accesso telefonico.	Gratis
Operazioni self service IVR - blocco/sblocco utenza, richiesta reinvio codici personali, reset password dispositiva.	Gratis
Operazioni self service IVR - saldo del conto corrente, monitoraggio quotazioni degli indici mercato/dei derivati, quotazioni titoli/FONDI e SICAV	0,20 €
Monitoraggio quotazioni di una lista predefinita di titoli <sup>7</sup>	0,50 €

<sup>7</sup> L'addebito delle commissioni vale per OGNI tipologia di richiesta informativa anche se effettuata nella medesima telefonata.

<sup>8</sup> Se richiesti contestualmente ad una operazione dispositiva verrà addebitata solo quest'ultima.

CARNET ASSEGNI	
Costo libretti	Gratuiti
Costo libretti in forma libera (spese per imposta di bollo)	15 €
Ogni invio (Bancomat, Carta di Credito, Carta IW BAG, Assegni)	Gratuito

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

**SERVIZIO DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI**
**SPESE (CONTO IN EURO)**

	CONTO IW	CONTO BANKING	CONTO TRADING	CONTO IWORK PRO	CONTO IWORK AZ
Spese per apertura e chiusura rapporto	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Spese mensili di custodia e amministrazione titoli	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	10 €
Imposta di bollo	Nella misura prevista per legge	Nella misura prevista per legge	Nella misura prevista per legge	Nella misura prevista per legge	Nella misura prevista per legge
Spese di invio (opzionale) estratto conto cartaceo (con periodicità annuale)	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €
Ordini ineseguiti (indipendentemente dal mercato)	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Ordini revocati	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Trasferimento titoli in ingresso	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Trasferimento titoli in uscita	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Accrediti di cedole e dividendi	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Operazioni su aumenti di capitale	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
Richiesta ticket per partecipazione assemblee	5 € per ticket	5 € per ticket	5 € per ticket	5 € per ticket	5 € per ticket
Richiesta dematerializzazione titoli	50 € per titolo	50 € per titolo	50 € per titolo	50 € per titolo	50 € per titolo
Certificazione dividendi percepiti (per dividendo)	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €
Conferma cartacea esecuzione ordine	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €

**CONTO CORRENTE IN DOLLARI**
**TASSI DI INTERESSE**
**TASSO CREDITORE**

Tasso annuo	0,00%
Ritenuta fiscale	Attualmente in vigore

**TASSO DEBITORE**

Tasso annuo massimo per scoperto di conto e tasso di mora	BCE + 4,50% (base 365)
Commissione di massimo scoperto	Nessuna
Interessi creditori e debitori, commissione di massimo scoperto	Semestrale
Divisore	Anno civile (365 giorni)

**VALUTE E DISPONIBILITÀ**

Versamento contante e assegni (ogni tipo)	Servizio non previsto
Prelievo a mezzo sportello automatico	Servizio non previsto
Bonifico in uscita	Servizio non previsto
Bonifico in entrata	Giorno di ricezione dell'accredito da parte della Banca salvo indicazioni di valuta beneficiario successiva

**COMMISSIONI E SPESE**

Spese per operazione	Gratuite
Spese di invio (opzionale) estratto conto cartaceo (con periodicità mensile)	7,5 €
Emissione estratto conto con periodicità mensile	Gratis
Spese di chiusura annuale e di liquidazione interessi	Gratuite
Spese di chiusura conto	Gratuite
Imposta annua di bollo (addebito mensile pro rata)	Attualmente in vigore: 34,20 €
Bonifici Italia	Servizio non previsto

**CARNET ASSEGNI E CARTE DI PAGAMENTO**

Servizi non previsti

**PRESTITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE**

Il servizio prevede il riconoscimento al cliente di una remunerazione calcolata applicando il tasso pubblicato in apposita pagina del sito internet della Banca in ragione del valore di mercato degli strumenti finanziari alla data di consegna degli stessi al Mutuatario per la durata effettiva del prestito con divisore 365.

La Banca non addebita al Cliente alcuna spesa sui singoli contratti di prestito conclusi.

Per quanto non esplicitamente sopra indicato, si rimanda ai Fogli Informativi di dettaglio relativi singoli prodotti.

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

**CLAUSOLE CONTRATTUALI****CONTRATTO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI BANCARI****PARTE GENERALE****- Parte A "Disposizioni generali del servizio di banca telematica"****Articolo A3 – Deposito della firma**

1. Il Cliente è tenuto a depositare l'originale della propria firma (specimen di firma) e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando, per iscritto, i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
2. Il Cliente ed i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
3. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, e non siano trascorsi 3 giorni lavorativi bancari per provvedere; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

**Articolo A4 – Identificazione e adeguata verifica del Cliente**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anticicliaggio vigente, la Banca adempie agli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela. Pertanto, il Cliente (o l'eventuale titolare effettivo del rapporto) verrà identificato dalla Banca secondo le modalità previste dalla normativa e verrà valutato sulla base delle informazioni contenute nella sezione 3, del "Modulo di adesione ai servizi" (altre informazioni utili alla gestione del rapporto), che egli stesso dovrà obbligatoriamente rilasciare.
2. La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto che le informazioni acquisite dalla Banca nel "Modulo di adesione ai servizi" sezione 3 - ALTRE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE DEL RAPPORTO - sono finalizzate esclusivamente a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa anticicliaggio.
3. Nell'ambito di ciascun servizio ed in generale di ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente nei suoi contatti telematici o telefonici verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica dei codici di sicurezza, ferma restando la facoltà della Banca di acquisire i dati anagrafici del Cliente. Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza dei servizi ed autorizza la Banca ad effettuare registrazioni in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra le parti.
4. La prova delle disposizioni impartite dal Cliente, come di ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento dei servizi, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca congiuntamente alle registrazioni delle conversazioni telefoniche e dei collegamenti informatici, effettuate dalla Banca stessa.

**Articolo A5 – Attivazione del rapporto e modalità di svolgimento dei servizi di banca virtuale**

1. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca consentirà l'effettuazione di operazioni a valere sul conto accessoa nome del Cliente solo a seguito del versamento sul conto stesso dell'importo minimo complessivo di 50 euro.
2. Il Cliente effettua le operazioni collegandosi alla Banca attraverso le reti telematiche o, alternativamente, tramite la rete telefonica.
3. Lo svolgimento delle operazioni a mezzo della rete telematica di cui al comma 2 dovrà essere necessariamente preceduto dall'accesso al sistema previa digitazione dei codici di sicurezza, user ID e password, impostati dal Cliente e di un ulteriore codice generato, volta per volta, da uno specifico dispositivo tecnico denominato one-time password token. I codici di sicurezza (user ID e password) sono impostati dal Cliente attraverso l'utilizzo del codice PIN 1 fornito dalla Banca, secondo quanto descritto nell'apposita sezione del sito www.iwbank.it, mentre il dispositivo tecnico one-time password token viene trasmesso al Cliente a mezzo posta prioritaria all'indirizzo di corrispondenza indicato al momento della registrazione. Tale dispositivo viene attribuito al Cliente in comodato gratuito, con applicazione della penale di cui all'Allegato economico in caso di mancata restituzione dello stesso alla chiusura del rapporto. L'esecuzione delle operazioni tramite rete telematica, a seguito dell'accesso al sistema, comporta altresì la digitazione a cura del Cliente dell'ulteriore codice di sicurezza generato, volta per volta, dal dispositivo one-time password token. Nel caso in cui il Cliente utilizzi la rete telefonica, lo stesso dovrà fornire all'operatore i codici di sicurezza da lui impostati.
4. La Banca potrà mettere a disposizione tempo per tempo del Cliente ulteriori funzionalità di sicurezza, eventualmente supportate da specifici dispositivi, per l'accesso ai servizi della Banca medesima. Le caratteristiche tecniche e le istruzioni di utilizzo delle predette funzionalità di sicurezza nonché le modalità per farne richiesta saranno rese note ai clienti di volta in volta nel sito internet della Banca. Le eventuali condizioni economiche applicate dalla Banca in relazione alle funzionalità di sicurezza disciplinate in questo comma saranno specificate e rese note ai clienti nell'apposito allegato economico.
5. I codici di sicurezza (user ID e password), il Codice PIN 1, il dispositivo tecnico one-time password token nonché le ulteriori funzionalità di cui al precedente comma 4 (di seguito denominati "Dispositivi di Sicurezza") sono strettamente personali e non possono essere in alcun caso comunicati e/o ceduti ad altri soggetti. Pertanto, il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Dispositivi di sicurezza: non potendo la Banca verificare in alcun modo l'identità di chi accede al Servizio, il Cliente risponde dell'eventuale indebito uso, da chiunque operato, dei Dispositivi di sicurezza.
6. Nel caso di smarrimento o di furto dei Dispositivi di Sicurezza, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione al numero verde della Banca, confermandolo successivamente, tramite lettera raccomandata da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o del furto, ed allegando copia della denuncia presentata alle autorità competenti.
7. Per ragioni di tutela della sicurezza informatica, i Dispositivi di Sicurezza potranno essere periodicamente sostituiti a cura della Banca, previa comunicazione al Cliente. Qualora il Cliente abbia fondato timore che terzi estranei siano a conoscenza dei Dispositivi di Sicurezza, dovrà essere immediata comunicazione alla Banca, la quale avrà facoltà di sospendere temporaneamente l'operatività del Servizio nei suoi confronti.

**Articolo A6 – Comunicazioni**

1. Le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono tramite tecniche di comunicazione a distanza (rete internet, posta elettronica, telefono, telefax, posta, telex, telegramma), salvo che la normativa ovvero gli accordi tra le Parti relativi agli specifici servizi e prodotti della Banca prevedano specificamente particolari forme di comunicazione. Il Cliente comunica con la Banca utilizzando i recapiti indicati nell'informativa precontrattuale dal medesimo ricevuta prima della sottoscrizione del Contratto (sito internet, indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici e di telefax). La Banca comunica con il Cliente utilizzando i recapiti indicati dal Cliente al momento dell'apertura del rapporto, ovvero con successive comunicazioni. In alcune località, la Banca dispone di proprie succursali, attraverso le quali il Cliente può comunicare con la Banca. L'elenco aggiornato delle succursali è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca.
2. Salvo quanto previsto nel comma precedente, la Banca trasmette le proprie comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente all'apertura del rapporto, ovvero ai successivi indirizzi di posta elettronica comunicati dal Cliente alla Banca. In ogni caso l'invio di carte multifunzione, di codici segreti e password sarà effettuata a mezzo posta, con invio al Cliente all'indirizzo indicato nel "Modulo di adesione ai servizi", ovvero fatto conoscere successivamente per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci prima dell'invio della relativa corrispondenza e alla Banca presso il proprio recapito indicato nel modulo di adesione.
3. Il Cliente e la Banca riconoscono la validità delle comunicazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza.

**Articolo A7 – Rapporti coestestati**

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, in mancanza di speciali disposizioni impartite congiuntamente da tutti i coestestatori, questo si intende ad uso disgiunto. Tutte le disposizioni a valere sul rapporto, compresi gli ordini e le revocche degli stessi, potranno essere effettuate da ciascun coestestatore autonomamente e con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri coestestatori. Comunque la Banca può effettuare le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, ad uno solo dei coestestatori con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
2. Le persone autorizzate a rappresentare i coestestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei coestestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al terzo comma dell'articolo A3.
3. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei coestestatori. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell'articolo A3.
4. La Banca ha facoltà di comunicare, a proprio insindacabile giudizio, ogni informazione relativa alle operazioni bancarie e finanziarie agli eventuali fideiussori.
5. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo coestestatore, risponderanno nei confronti della Banca tutti i coestestatori in solido fra loro.
6. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa.
7. Ciascun coestestatore è ritenuto responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei codici PIN e della password a lui assegnata, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate tramite l'utilizzo dei predetti codici saranno imputate a tutti i coestestatori del conto in via tra loro solidale.

**Articolo A9 – Garanzie**

1. Il Cliente riconosce espressamente che il conto corrente e il deposito titoli, e comunque altri conti intrattenuti dallo stesso con la Banca, fungono da rapporto di provvista per tutti i servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca nonché di ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddetta operatività.

**Articolo A10 – Diritto di ritenzione e di compensazione**

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora il credito del Cliente derivi da rapporti di mandato, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente, anche per via telefonica o telematica.
4. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, la Banca è autorizzata dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca e presso società del gruppo creditizio di appartenenza di quest'ultima.
5. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sul conto corrente di quest'ultimo, anche coestestato ed indipendentemente dall'esistenza di un saldo attivo.
6. Parimenti la Banca potrà stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione.

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

7. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri sulle attività del Cliente, sono interamente a carico di quest'ultimo, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

8. La facoltà di compensazione prevista nel comma 3 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.

**Articolo A11 – Durata del Contratto e facoltà di recesso**

1. I rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 33 del Codice del consumo, ad ognuna delle parti è riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con il preavviso di 15 giorni o qualora sussista giustificato motivo senza preavviso. L'efficacia del recesso è connessa al momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione dell'ordine.

**Articolo A12 – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali**

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, i tassi, le norme e le condizioni economiche che disciplinano i singoli servizi. La Banca effettua la relativa comunicazione, tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente, utilizzando il documento di sintesi, che aggiorna quello unito al Contratto, nel quale sono chiaramente evidenziate le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali effettuata ai sensi del comma precedente, prevede un preavviso minimo al Cliente di due mesi, da effettuarsi in forma scritta, anche tramite posta elettronica. Il Cliente ha diritto, entro la data prevista per l'applicazione delle nuove condizioni contrattuali, di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Se la modifica ha a oggetto il tasso di interesse, la comunicazione al Cliente indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull'importo e sulla periodicità delle rate.

Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di tassi di riferimento, le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse sono fornite periodicamente in forma scritta, anche tramite posta elettronica o pubblicazione sul sito internet. Il tasso di riferimento è comunque reso pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le dipendenze della Banca.

**Articolo A14 – Reclami**

1. Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere effettuati entro 90 giorni dalla ricezione da parte del Cliente dell'avviso di esecuzione, per lettera, telegramma o per via informatica, a seconda che la comunicazione gli sia stata data per lettera, telegramma o per via informatica. Trascorso il termine indicato al comma precedente, l'operato della Banca si intenderà approvato.

2. Il Cliente può rivolgere i reclami di cui al comma precedente all'Ufficio reclami della Banca, anche utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione del Cliente nell'area riservata del sito internet della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario e all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti il cui testo è allegato al Contratto (Allegato n.2).

**Articolo A15 – Cessione del rapporto**

Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturiti ad altro istituto di credito in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco così come previsto e regolamentato dall'art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

**Articolo A16 – Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità – Cause di forza maggiore**

1. Nei rapporti con il Cliente e, in generale, con tutta la clientela, la Banca osserverà i criteri di diligenza in conformità con quanto previsto dall'articolo 1176 codice civile.

2. È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivino al Cliente da: sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

3. L'utilizzo del Servizio è consentito 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

**Articolo A17 – Sospensione o abolizione del servizio**

1. La Banca ha facoltà di sospendere o abolire il Servizio in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l'operatività di singoli clienti, per motivi cautelari. La sospensione o abolizione del Servizio, non inficia il rapporto contrattuale tra le Parti.

**Articolo A18 – Obblighi di riservatezza**

1. La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del Servizio. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, trasmesse attraverso il Servizio, ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso alla Banca non imputabili o dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca, fermo restando l'onere della prova a suo carico.

**Articolo A19 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità.**

1. In relazione all'obbligo sancito dall'art.5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria, le Parti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo costituito dal "Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, le Parti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto – potranno comunque concordare di rivolgersi ad altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero di Giustizia.

2. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità per il Cliente di attivare:

- a) Con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari il procedimento di cui all'art. 128-bis del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito da Banca d'Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1;
- b) Con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi di investimento il procedimento di cui al d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, e cioè il ricorso alla Camera di conciliazione istituita presso Consob, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1.

**Articolo A20 – Foro competente**

1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e/o di deposito titoli, e di ogni altro rapporto, di qualunque natura, regolamentato in questo Contratto, il foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Milano, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la dipendenza della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

2. Qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio eletto dal Cliente.

**Articolo A21 – Condizione sospensiva**

1. L'efficacia del Contratto, in relazione all'attivazione dei Servizi con la connessione alla rete, è subordinata all'ottenimento da parte della Banca della seguente documentazione:

- a) copia del Contratto ed allegati sottoscritti dal Cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice civile; nonché
- b) avvenuta identificazione e adeguata verifica del Cliente, ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio tempo per tempo vigenti e di quanto previsto all'art. A4 del Contratto.

A tal fine la Banca confermerà al Cliente su supporto cartaceo o elettronico, l'avvenuta ricezione dei documenti richiesti e la regolarità degli stessi.

**Articolo A22 – Limiti operativi**

1. Il Cliente, nell'impartire disposizioni, è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.

**Articolo A23 – Risoluzione del Contratto**

1. Si conviene espressamente la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 codice civile, qualora il Cliente:

- a) non si attenga alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai servizi prestati e, in particolare, alla disciplina relativa ai versamenti e alle garanzie richieste per l'operatività in strumenti finanziari;
- b) non corrisponda alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai servizi svolti.

2. La risoluzione si verificherà di diritto alla data in cui la Banca comunicherà al Cliente, mediante lettera raccomandata, telegramma o telex che essa intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

3. In ogni caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Banca potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

**- Parte B "Norme relative ai conti correnti di corrispondenza e servizi connessi"**

**Sezione I – Conto IW**

**Articolo B1 – Oggetto del contratto di conto corrente**

1. Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce le somme depositate e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

2. Al conto corrente possono essere collegati altri servizi accessori quali: la carta di debito, la carta di credito, la convenzione assegni, la domiciliazione di pagamenti ricorrenti o utenze, l'accensione di un'apertura di credito, ecc. Questi servizi sono facoltativi e devono essere oggetto di specifica richiesta del Cliente, accettata dalla Banca.

3. Il presente conto corrente costituisce "conto di pagamento" ai sensi e per gli effetti dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e relative disposizioni di attuazione.

**Articolo B2, commi 4 e 6 (Disponibilità liquide detenute sul comparto ordinario: obblighi del cliente e facoltà della banca; Interessi attivi)**

4. Il Cliente si obbliga a mantenere nel comparto "ordinario" la disponibilità necessaria a far fronte agli addebiti ivi imputati, fermo restando che la Banca medesima può provvedervi di propria iniziativa a valere dal comparto "IWPower".

6. La Banca riconosce gli interessi attivi secondo quanto previsto nelle relative condizioni economiche.

**Articolo B3, comma 2 (Vincolo sugli strumenti finanziari); comma 5 (Conseguenza della revoca successiva all'esecuzione dell'operazione)**

2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 4, gli strumenti finanziari acquistati ai sensi del precedente comma 1 restano vincolati sul conto di deposito intestato al cliente sino alla loro scadenza, con la conseguenza che il cliente non potrà disporne in alcun modo né per effettuare operazioni di vendita né per effettuare operazioni di trasferimento.

5. Nel caso in cui il cliente si avvalga, ai sensi del precedente comma 4, della facoltà di revocare l'ordine successivamente alla sua esecuzione, il Cliente medesimo non potrà, per il periodo di tempo che intercorre tra la data della revoca e la data della scadenza degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine di acquisto revocato: (i) destinare ulteriori disponibilità sul comparto "IW Power"; (ii) effettuare gli investimenti disciplinati nei precedenti commi del presente articolo B3.

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

**Articolo B5 – Estratti conto**

1. L'invio degli estratti conto in cui sono annotati i movimenti del conto relativi ad entrambi i comparti sarà effettuato dalla Banca, ad ogni chiusura entro il termine di trenta giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Cod. Civ.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il Cliente deve proporre l'impugnazione, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricevimento degli estratti conto; la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti entro il termine di prescrizione ordinaria.
4. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del Cliente e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
5. La comunicazione dell'estratto conto viene effettuata, salva diversa esplicita richiesta del Cliente, con la messa a disposizione nell'area riservata del sito Internet della Banca.

**Articolo B7 – Conti non movimentati**

1. Qualora il conto non abbia avuto alcun movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 258,23 (duecentocinquantesette/23) la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.
2. Non costituiscono movimento del conto le disposizioni del Cliente disciplinate nel comma 5 dell'articolo B2.

**Sezione II – Conto Trading e Corporate****Articolo B8 – Oggetto del contratto di conto corrente**

1. Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce le somme depositate e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
2. Al conto corrente possono essere collegati altri servizi accessori quali: la carta di debito, la carta di credito, la convenzione assegni, la domiciliazione di pagamenti ricorrenti o utenze, l'accensione di un'apertura di credito, ecc. Questi servizi sono facoltativi e devono essere oggetto di specifica richiesta del Cliente, accettata dalla Banca.
3. Il presente conto corrente costituisce "conto di pagamento" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e relative disposizioni di attuazione.

**Articolo B10 – Estratti conto**

1. L'invio degli estratti conto in cui sono annotati i movimenti del conto relativi ad entrambi i comparti sarà effettuato dalla Banca, ad ogni chiusura entro il termine di trenta giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Cod. Civ.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il Cliente deve proporre l'impugnazione, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricevimento degli estratti conto; la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti entro il termine di prescrizione ordinaria.
4. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del Cliente e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
5. La comunicazione dell'estratto conto viene effettuata, salva diversa esplicita richiesta del Cliente, con la messa a disposizione nell'area riservata del sito Internet della Banca.

**Articolo B12 – Conti non movimentati**

1. Qualora il conto non abbia avuto alcun movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 258,23 (duecentocinquantesette/23) la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.

**Sezione III – Disposizioni comuni al Conto IW e al Conto Trading e Corporate****Sottosezione I – Servizi di pagamento - Disposizioni Generali****Articolo B15 - Misure di tutela e correttive.**

1. Il Cliente ottiene una rettifica dalla Banca solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo difforme da quanto correttamente disposto, ne dà pronta e immediata comunicazione alla Banca
2. In ogni caso la Banca può non procedere ad alcuna rettifica se il Cliente effettua la comunicazione di cui al comma precedente oltre 13 mesi dalla data di addebito dell'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo difforme rispetto a quanto previsto.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, nel caso di un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto la Banca, effettuati i dovuti riscontri e fatto salvo il caso di frode del Cliente, provvede a rimborsare senza indugio il Cliente, riportando il conto corrente addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

**Articolo B16 - Mancata o inesatta esecuzione di operazioni di pagamento.**

1. Per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente, la Banca risponde della loro corretta esecuzione solo fino al momento del ricevimento dell'importo dell'operazione da parte della banca o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. Per le operazioni di pagamento di cui il Cliente è beneficiario, la Banca risponde della corretta esecuzione dell'operazione dal momento della ricezione dei fondi fino al momento della messa a disposizione dell'importo dell'operazione a favore del Cliente medesimo.
3. Se la Banca è responsabile ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, rarisce senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, riporta il conto corrente addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo, salvo che il Cliente voglia mantenere ferma l'esecuzione dell'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto.
4. In ogni caso di mancata o inesatta esecuzione, il Cliente può chiedere alla Banca di rintracciare l'operazione di pagamento e di esserne prontamente informato.
5. Nei confronti del Cliente che sia beneficiario di un'operazione di pagamento che risulti non autorizzata o inesatta o legittimamente ripudiata, ai sensi di legge, da parte del pagatore, così come in caso di mancata o parziale ricezione dei relativi fondi da parte dell'intermediario del pagatore o di un suo tramite, la Banca può stornarne il relativo importo, dandone comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Cliente.

**Articolo B19 - Autorizzazione a eseguire un'operazione di pagamento e revoca dell'autorizzazione.**

1. Il Cliente deve disporre le operazioni di pagamento collegandosi con la Banca attraverso la rete telematica o, alternativamente, per via telefonica, in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte A – Disposizioni Generali del Servizio di Banca Telematica e autorizzando, nei modi previsti, la disposizione dei singoli ordini di pagamento, fermo restando le specifiche disposizioni previste in caso di utilizzo di strumenti di pagamento.
2. In mancanza di autorizzazione espressa conformemente al comma precedente, l'operazione di pagamento si considera non autorizzata e, pertanto, la Banca può non darvi seguito alcuno.
3. Il Cliente può revocare le operazioni di pagamento, già autorizzate, non oltre il momento in cui le stesse abbiano avuto un principio di esecuzione, fatti salvi eventuali diversi termini di irrevocabilità previsti per i singoli servizi di pagamento.
4. Una volta spirati i termini di irrevocabilità di cui al comma precedente, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se, compatibilmente con le modalità di esecuzione, vi è accordo fra il Cliente e la Banca.
5. Nel caso di autorizzazione di incarichi soggetti a esecuzione continuata o periodica, l'eventuale revoca non ha effetto alcuno sugli ordini già eseguiti o in corso di esecuzione.
6. In ogni caso la revoca va comunicata alla Banca in forma scritta, fatta salva ogni diversa modalità previamente ed esplicitamente pattuita con la Banca, anche in relazione ai singoli servizi di pagamento.

**Articolo B20 - Ricezione degli ordini.**

1. Salvo il caso in cui sia diversamente indicato, il momento di ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine medesimo è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione cade in una giornata non operativa della Banca, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la prima giornata operativa successiva.
3. La Banca può stabilire per i singoli servizi di pagamento un limite orario (cut-off) oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti non saranno respinti (fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. B16), ma verranno eseguiti considerandoli ricevuti la prima giornata operativa successiva.
4. Il Cliente, salvo se diversamente previsto, può disporre ordini di pagamento con data di esecuzione futura: in questo caso l'ordine si intende ricevuto in tale data e il conto corrente di addebito dovrà presentare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'ordine, diversamente la Banca può non darvi corso restando esonerata da qualsiasi responsabilità in proposito. Se detta data futura cade in una giornata non operativa della Banca, vale quanto disposto dal precedente comma 2.
5. La Banca darà esecuzione a eventuali ordini di pagamento recanti una data di esecuzione anteriore a quella di ricezione degli stessi considerando come data di esecuzione la data di effettiva ricezione.
6. Se il Cliente dispone un ordine di pagamento fornendo, oltre alla data di esecuzione richiesta o determinata ai sensi dei precedenti commi, ulteriori indicazioni (per esempio, la data valuta banca beneficiario) incompatibili con la predetta data di esecuzione, la Banca esegue l'ordine facendo prevalere, in ogni caso, la data di esecuzione richiesta o determinata ai sensi dei precedenti commi.
7. La Banca può chiedere il rimborso degli oneri eventualmente richiesti da altri intermediari o dai sistemi di pagamento se il Cliente chiede l'accredito al beneficiario (o l'addebito al pagatore, se il Cliente opera in veste di beneficiario) in data o con valuta di accredito o di addebito non compatibile con la data di ricezione dell'ordine (quando l'operazione sia comunque consentita dalla Banca e dai sistemi di pagamento previo pagamento di penali o altre somme a titolo di compensazione dell'intermediario).
8. In ogni caso la Banca procede, ai sensi dei precedenti commi, all'esecuzione degli ordini di pagamento disposti dal Cliente solo se il conto corrente di addebito presenta disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione medesima: in caso contrario, la Banca può non darvi corso, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

**Articolo B21 - Rifiuto degli ordini di pagamento.**

1. Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite per i singoli servizi di pagamento, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento regolarmente autorizzato, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge (come nel caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di motivi di antiriciclaggio o di antiterrorismo).
  2. Se la Banca si rifiuta di dare esecuzione a un ordine di pagamento, ne dà comunicazione al Cliente, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge, con qualsiasi mezzo, entro il giorno operativo successivo alla ricezione dell'ordine e, comunque, non oltre il termine entro il quale l'ordine, se non fosse rifiutato, verrebbe eseguito; in questa comunicazione indica, ove possibile, i motivi del rifiuto e, se del caso, le procedure per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto.
  3. Un ordine di pagamento rifiutato si considera come mai ricevuto.
  4. In caso di rifiuto obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare le spese previste nell'allegato documento di sintesi per la comunicazione del rifiuto.
  5. La Banca non risponde di eventuali disservizi derivanti da errata interpretazione delle istruzioni impartite dal Cliente che siano imprecise o di difficile lettura.
- Articolo B24, comma 5 (Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati – facoltà di sospensione dei Servizi)**
5. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi disciplinati in questo articolo in qualsiasi momento, previa comunicazione ai clienti effettuata anche in forma generalizzata tramite avviso inserito nel proprio sito internet.

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

**Articolo B28 - Modifiche delle condizioni contrattuali.**

1. In qualunque momento la Banca può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali relative ai servizi di pagamento, dandone comunicazione al Cliente con un preavviso di almeno 2 mesi rispetto alla data di applicazione prevista. Tale comunicazione sarà effettuata tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla, recedendo dal contratto senza spese, purché il recesso avvenga prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio relativi ai servizi di pagamento possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso purché, nel caso di variazioni sfavorevoli per il Cliente, ciò sia conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento prescelti e convenuti fra le parti e, se la modifica riguarda i tassi di interesse, di ciò ne sia fornita comunicazione al Cliente, anche nell'ambito delle comunicazioni periodiche dovute per legge.
4. Se il Cliente riveste la qualità di "consumatore" ai sensi della normativa, la Banca può modificare le condizioni contrattuali solo se sussiste un giustificato motivo.

**Articolo B29 - Recesso.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. B22, in qualunque momento il Cliente può recedere dai servizi e dagli strumenti di pagamento a valere sul "contratto quadro", senza penalità e senza spese di chiusura, dandone preventiva comunicazione alla Banca a mezzo lettera raccomandata a.r.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. B22 la Banca può recedere dai servizi e dagli strumenti di pagamento a valere sul "contratto quadro", dandone preavviso almeno 2 mesi prima al Cliente, fermo restando che, in caso di giustificato motivo ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del D. Lgs. n. 206/2005, la Banca può recedere senza necessità di preavviso, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. La comunicazione di recesso viene trasmessa tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente.
3. Le spese addebitate periodicamente per i servizi di pagamento, di cui all'art. B3, prestati nel periodo antecedente il recesso sono dovute in misura proporzionale a tale periodo e, se pagate anticipatamente per intero, sono proporzionalmente rimborsate.

**Articolo B31 - Accredito di bonifici e rimesse di mezzi di pagamento**

1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente.
2. Perché l'ordine di pagamento tramite bonifico sia eseguito correttamente sul conto corrente del Cliente beneficiario, è necessario che l'ordinante indichi, oltre il corretto nominativo del Cliente beneficiario, il corretto codice IBAN (International Bank Account Number) del conto corrente da accreditare. Tale codice deve essere fornito preventivamente dal Cliente al proprio pagatore prima dell'esecuzione del bonifico.
3. L'errata indicazione del nominativo del Cliente beneficiario e/o il mancato o errato utilizzo del codice IBAN comporta, qualora non sia possibile per la Banca identificare in modo certo e univoco il beneficiario, il rifiuto dell'operazione di pagamento alla Banca dell'ordinante.
4. Sui conti correnti contestati verranno accreditati anche i bonifici e le rimesse indirizzati solo ad uno dei contestatari, purché sia univoca l'indicazione del codice IBAN (International Bank Account Number) del conto di destinazione.
5. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'Allegato Economico. La Banca può prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia ai Clienti, mediante comunicazione inviata via posta elettronica.
6. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
7. Qualora tuttavia la Banca consenta di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima che siano decorsi i termini di disponibilità ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.
8. Decorsi i termini di disponibilità, resta comunque inteso che la Banca mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli direttamente pagati.
9. L'importo di effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza. Ai versamenti di questi titoli si applicano le disposizioni di cui ai precedenti conti, in quanto compatibili.

**Articolo B33 - Versamenti per corrispondenza tramite i servizi postali**

1. Il Cliente può versare per corrispondenza contanti, assegni e vaglia allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto corrente nonché l'esatta intestazione del medesimo. La spedizione del plico, a cura del Cliente, può avvenire esclusivamente tramite vettori specializzati ed il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. Non è consentito effettuare in un unico plico versamenti su più di un conto corrente e ciascuna spedizione deve riguardare un solo plico. La Banca provvede ad aprire il plico apponendo sulla stessa il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento e dà notizia dell'accREDITAMENTO sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l'estratto conto inviando direttamente per posta o per via telematica al Cliente la conferma dell'operazione.
2. Il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo al momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare, e facendo fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca. Se sono versati valori contanti, ai fini del rispetto della normativa sui servizi di pagamento nel mercato interno europeo e dei termini di esecuzione della stessa indicati, il versamento si intende effettuato in tale giorno lavorativo bancario. Qualsiasi azione o reclamo del Cliente, da inoltrarsi per iscritto, inerente ai versamenti in tal modo effettuati per corrispondenza devono essere proposti nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di spedizione del plico.

**Articolo B35, comma 2 (Disposizioni con assegni - Smarrimento ed esonero di responsabilità)**

2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile, salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca, di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo o illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del codice del Consumo resta salva la responsabilità della Banca ogni volta che la conseguenza dannosa derivante dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo od illecito dei moduli di assegni possa essere evitata dalla Banca utilizzando l'ordinaria diligenza.

**Articolo B71, punti c), d) ed f) (Apertura di credito - Facoltà di recesso ed obbligo di restituzione)**

1. Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Cliente nel caso di indisponibilità di fondi sul conto corrente (in entrambi i comparti) sono soggette alle seguenti statuizioni:
  - a) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo, e l'apertura di credito sia stata stipulata a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di:
  - i) recedere dandone comunicazione scritta al Cliente consumatore con un preavviso di almeno due mesi;
  - ii) sospendere, qualora ricorra una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del Cliente consumatore, dandogliene comunicazione scritta in anticipo ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione. Il Cliente consumatore ha il diritto di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato in ogni momento senza penalità e senza spese, mediante preavviso di un mese.Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, e l'apertura di credito sia stata stipulata a tempo determinato, la Banca ha facoltà di recedere o ridurre l'affidamento esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente-consumatore, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno quindici giorni. Le medesime facoltà di recesso previste a favore della Banca nei rapporti con il Cliente-consumatore, sono concesse anche al Cliente consumatore; tuttavia, nel caso di esercizio delle facoltà di recesso da parte del Cliente-consumatore, quest'ultimo ha l'obbligo di pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all'esercizio della facoltà di recesso.
- In ogni caso, il Cliente che rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo, in conformità a quanto previsto dal Codice del Consumo "Sezione IV BIS - Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori", ha facoltà di recedere dall'apertura di credito entro quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione di recesso da inviarsi presso la sede legale della Banca a mezzo lettera raccomandata A.R.. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Se il contratto di apertura di credito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso il Cliente consumatore è tenuto a restituire il capitale, a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione ed a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da questa eventualmente corrisposte alla pubblica amministrazione.
- d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- f) in caso di cessione del contratto di apertura di credito, il Cliente, qualora rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti della Banca, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. La Banca notifica tempestivamente al Cliente consumatore la cessione mediante raccomandata A.R.

**Sottosezione III - Servizi accessori al conto corrente****Capitolo V - Servizio Bancomat/Pagobancomat, Cirrus/ Maestro e Fastpay****Articolo B48, commi 4 e 5 - Oggetto**

4. L'utilizzo dei Servizi deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai relativi Marchi, entro i limiti d'importo e con le modalità indicate in apposita pagine del sito Internet della Banca ed in ogni caso entro il limite di importo rappresentato dal saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore ai predetti limiti di importo comunicati nell'apposita pagina del sito Internet della Banca. Il Cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo da essa previsti in via generalizzata.
5. I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza e/o di sicurezza dei Servizi, possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Cliente e tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature che consentono l'utilizzo dei Servizi, o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando in ogni caso, con preavviso di almeno cinque giorni di banca aperta, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime. I predetti servizi potranno essere sospesi, a discrezione della Banca, qualora il saldo disponibile sul conto corrente del cliente sia inferiore a € 258,23.

**Articolo B49 - Rilascio della Carta**

1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi e lo stesso viene consegnato al Cliente in un plico sigillato.
3. Soltanto dopo la sottoscrizione del presente contratto, la Banca può consegnare personalmente al Cliente sia la Carta che il P.I.N. Nel caso di utilizzo della posta la Banca può inviare solo la Carta o solo il P.I.N. Dietro richiesta scritta scritta del Cliente ed a rischio del medesimo, la banca può provvedere alla spedizione separata della Carta e del P.I.N.
4. La Banca ha facoltà di inviare per posta la Carta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza, laddove tale termine di validità venga gestito.

**Articolo B50 - Poteri di rappresentanza**

1. Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a ritirare e/o utilizzare la Carta ed il P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.
2. Su richiesta del Cliente ed in caso di persone giuridiche, la Carta può essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo del presente contratto.

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

3. In caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi del precedente comma 2°, fermo restando quanto disposto dall'art. B56, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del P.I.N.
4. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca decorsi tre giorni di banca aperta dalla data della comunicazione.

**Articolo B51 – Custodia della Carta e del P.I.N.**

1. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. 2. Prima della comunicazione di cui all'articolo B52, comma 1°, il Cliente sostiene tutte le perdite relative all'utilizzo non autorizzato della carta, qualora agisca in modo fraudolento o non adempia, con dolo o colpa grave, ad uno o più degli obblighi a lui incombenti nelle modalità di utilizzo della carta e/o di pronta informazione alla Banca dell'avvenuto furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta stessa. Salvo agisca con i comportamenti fraudolenti appena indicati, il Cliente sopporta la perdita relativa all'utilizzo non autorizzato della carta per un importo non superiore complessivamente a 150 euro.
3. Dopo la comunicazione alla Banca di cui all'articolo B52, comma 1°, il Cliente non sopporta alcuna perdita né conseguenza finanziaria derivante dall'uso della carta smarrita, rubata o oggetto di appropriazione indebita, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento.
4. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.

**Articolo B52 – Smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato della Carta e/o del P.I.N.**

1. In caso di smarrimento furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando tempestivamente, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde, indicato dalla Banca contestualmente all'invio della carta e del PIN e comunque pubblicizzato dalla Banca nel suo sito Internet, e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo; inoltre è tenuto a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al Cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla propria Banca personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, nel qual caso farà fede la data di invio, telegramma o fax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.
3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4. Il Cliente ottiene la rettifica delle movimentazioni non autorizzate solo se informa la Banca senza indugio, non appena venuto a conoscenza del furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato della Carta. A tal fine, il Cliente si impegna a verificare periodicamente le movimentazioni sul proprio conto e gli estratti conto inviati periodicamente dalla Banca. Il diritto alla rettifica delle movimentazioni non autorizzate, in ogni caso, decade decorsi 13 mesi dalla data di addebito.
5. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi di questo articolo, la Banca provvede al blocco della Carta.
6. La segnalazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato è opponibile alla Banca dalle ore 24 del giorno lavorativo di ricevimento della relativa comunicazione e a condizione che venga consegnata anche la denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

**Articolo B53 – Erogazione dei Servizi**

1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all'art. B48, comma 2°, negli orari indicati nelle Sezioni.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'art. B48, comma 2°, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi.

**Articolo B54 – Addebito in conto e prova delle operazioni**

1. L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
2. Dell'addebito delle operazioni eseguite costituisce un elemento di prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione, così come la documentazione della Banca ed ogni altro elemento di prova non documentale.
3. Qualora il titolare del conto corrente neghi di aver autorizzato l'operazione, l'utilizzo della Carta non costituisce di per sé dimostrazione che l'operazione sia stata autorizzata dal Cliente, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionale, agli obblighi di pronta informazione alla Banca ai sensi dell'art. B52 del presente contratto.
4. La Banca, qualora debba procedere alla rettifica o all'eliminazione della registrazione effettuata, è tenuta a ricostituire la posizione contabile del Cliente e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita o non avesse avuto luogo.

**Articolo B55 – Recesso della Banca**

1. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni, dandone comunicazione scritta al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera a) Codice del consumo, la Banca ha facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente.
3. Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della Banca o dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

**Articolo B59 – Misure adottabili dalla Banca**

1. Al fine di tutelare il buon funzionamento di ciascuno dei Servizi e di garantirne la sicurezza, la Banca si riserva la facoltà di istituire limiti di importo e di variare le modalità di esecuzione delle singole operazioni, nonché di modificare, sospendere o abolire ciascuno dei Servizi in qualsiasi momento, anche nei confronti di un singolo Cliente senza assumere responsabilità, anche in assenza di comunicazioni allo stesso.

**Articolo B60 – Responsabilità**

1. Il Cliente si assume completa responsabilità dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla Banca dal danneggiamento delle apparecchiature, anche per l'operato delle persone eventualmente delegate all'uso dell'impianto in sua vece.
2. In nessun caso la Banca risponde delle conseguenze eventualmente derivanti al Cliente dal mancato o difettoso funzionamento dell'impianto, nonché da eventuali e temporanee interruzioni dei Servizi, qualunque ne sia la causa.

**Articolo B62 – Controversie**

1. Salvo che il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei Servizi inclusi nella Carta, è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione trovasi la Sede Legale della Banca, fermo restando che quest'ultima ha la facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è costituito il rapporto di conto corrente.

**Articolo B68 – Oggetto del Servizio**

1. Il Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali e degli altri servizi accessori - a titolo esemplificativo pagamento parcheggi - (di seguito per brevità, Servizio FASTpay) consente al Cliente titolare della Carta di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi.
2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio FASTpay entro i limiti d'importo e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni portate a sua conoscenza mediante comunicazione scritta.
3. Il Cliente prende atto che la Banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società od Enti l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e parcheggi o altri luoghi.
4. Il Cliente prende, altresì, atto che, per l'utilizzo del Servizio FASTpay non è prevista la digitazione del «Codice Personale Segreto» e che la Carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo.

**- Parte C “Deposito di strumenti finanziari a custodia e amministrazione”****Articolo C2, commi 1 e 2 – Svolgimento del servizio**

1. Il servizio di deposito in amministrazione di strumenti finanziari disciplinato da questo contratto ha per oggetto titoli e strumenti finanziari dematerializzati.
2. La Banca è autorizzata ad utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Depositante, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, pronti contro termine e riporto che saranno stipulati tra le Parti.

**Articolo C3 – Subdeposito presso organismi di deposito centralizzato**

1. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli Spa, società autorizzata alla gestione accentrata di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 80 e seg. del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché presso altri organismi di deposito centralizzato.
2. In relazione ai titoli subdepositati ai sensi del precedente comma 1 di questo articolo, il depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca nella sua qualità di depositaria aderente.
3. In relazione agli strumenti finanziari dematerializzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo C2.

**Articolo C4 – Subdeposito presso depositari abilitati**

1. La Banca è autorizzata, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, a subdepositare gli strumenti finanziari dei Depositanti presso depositari abilitati i quali, a loro volta, per particolari esigenze, possono utilizzare altri depositari.
2. La Banca comunica al Depositante gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione di cui al successivo art. C10, comma 1 del Contratto.
3. Il Cliente prende atto ed accetta che il subdeposito degli strumenti finanziari di sua proprietà può essere effettuato dalla Banca presso altri depositari abilitati utilizzando dei conti omnibus, vale a dire conti intestati alla Banca (con l'indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione al subdeposito in conti omnibus, il Cliente dà atto che la Banca lo ha preventivamente informato dei rischi conseguenti a tale subdeposito nei conti omnibus.
4. Se il subdeposito ha per oggetto strumenti finanziari dematerializzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo C2.
5. Se il subdeposito ha per oggetto titoli, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo C3 del Contratto, fermo restando che l'esercizio dei diritti inerenti ai titoli avviene tramite la Banca.
6. Qualora i titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Depositante in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti depositari abilitati ed il Depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

**Articolo C9 - Inadempimento**

1. Se il depositante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui all'articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
2. Se il depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti di cui agli artt. 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2° e 3°, cod. civ., realizzando, secondo le modalità di cui all'art. 2797 cod. civ., un adeguato quantitativo dei titoli depositati.
3. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
4. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8

**Articolo C10 – Comunicazioni**

1. La Banca comunica al Cliente con cadenza annuale il rendiconto del deposito di custodia e amministrazione titoli, unitamente al documento di sintesi del Contratto.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 può essere omessa quando il valore nominale dei titoli in deposito non supera la somma di euro 10.000,00 e non si siano registrati movimenti da oltre un anno.
3. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuta alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
4. La predetta comunicazione viene effettuata, salva diversa esplicita richiesta del Cliente, con la messa a disposizione nell'area riservata del sito internet della Banca.

**- Parte E “Norme che disciplinano il prestito degli strumenti finanziari di proprietà del cliente”****Articolo E2 – Esecuzione del mandato**

1. La Banca conclude in nome e per conto del Cliente i singoli contratti di prestito di strumenti finanziari con piena discrezionalità senza la preventiva autorizzazione del Cliente, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente previsti in questo accordo quadro, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da concedere in prestito, le giornate di esecuzione dei singoli contratti e le controparti contrattuali.

2. La Banca non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strumenti finanziari anche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca.

3. La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione delle norme di questo capo.

**Articolo E3 – Contratti conclusi dalla Banca con se stessa**

1. La Banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari con se stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche la veste di Mutuatario.

2. Anche nel caso di cui al precedente comma 1 di questo articolo, resta ferma la garanzia del buon fine dei singoli contratti di prestito di cui al precedente art. E2, comma 3, di questo contratto.

**Articolo E4 – Oggetto e durata dei singoli contratti di prestito**

1. I singoli contratti di prestito hanno ad oggetto gli strumenti finanziari ed hanno durata non superiore ad 1 giorno lavorativo.

2. I singoli contratti di prestito si intendono conclusi, ai sensi dell'art. 1813 cod. civ., con il prelievo degli strumenti finanziari dal deposito amministrato ed il contestuale trasferimento al Mutuatario.

**Articolo E11 – Durata - Recesso**

1. L'accordo disciplinato in questo Capo è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in ogni momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà anche ai sensi dell'art. 1727 cod. civ. dando un preavviso di almeno 15 giorni. La comunicazione di recesso deve essere effettuata tramite lettera raccomandata A.R.

2. Il recesso del Cliente diviene efficace decorsi tre giorni lavorativi bancari dalla data in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione di recesso del Cliente.

3. Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione dei singoli contratti di prestito già posti in essere, come pure i conseguenti obblighi e diritti delle Parti, salvo il diritto di *Recall* esercitabile dal Cliente mediante disposizione di vendita dei titoli.

4. Il recesso dal presente accordo non comporta recesso dal contratto di deposito di strumenti finanziari a custodia e amministrazione e dal contratto di ricezione e trasmissioni di ordini e negoziazione. Il recesso dal contratto di deposito di strumenti finanziari a custodia e amministrazione e dal contratto di ricezione e trasmissione di ordini e negoziazioni comporta invece anche il recesso dall'accordo disciplinato in questo capo.

**UFFICIO RECLAMI, MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E ORGANISMI DI CONCILIAZIONE****UFFICIO RECLAMI**

All'Ufficio Reclami la clientela può rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la banca o l'intermediario ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui la banca o l'intermediario stesso abbia gestito operazioni o servizi, purché posti in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo.

I reclami della clientela debbono essere inviati alla banca o all'intermediario per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, si applica il termine di novanta giorni. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della banca o dell'intermediario devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali questi si impegnano a provvedere alla sua sistemazione.

**MEDIAZIONE OBBLIGATORIA FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA**

Dal 21 marzo 2011 è in vigore l'obbligo – per chi intende agire in giudizio relativamente a controversie concernenti, tra l'altro, i contratti bancari, finanziari e assicurativi – di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta'. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.

IW Bank aderisce all'Organismo costituito dal "Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alla Camera di Conciliazione della Consob o all'Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d'Italia.

**ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO**

E' costituito l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche o altri intermediari finanziari.

Le controversie attinenti a servizi bancari e finanziari in genere (conti correnti, mutui, finanziamenti, assegni...) possono essere sottoposte all'ABF solo dopo l'eventuale mancato accoglimento di un reclamo o il mancato riscontro entro 30 giorni da parte della Banca.

Le istanze devono essere relative a fatti successivi al primo Gennaio 2007 il cui valore economico non sia superiore a € 100.000

**CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB**

L'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179 ha istituito presso la Consob una Camera per l'amministrazione di procedimenti di conciliazione e di arbitrato, demandando alla stessa Consob la definizione con regolamento, tra l'altro, dell'organizzazione della Camera, delle modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, dei requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del suddetto elenco, delle "altre funzioni" attribuite alla Camera e le norme disciplinanti l'operatività della Camera stessa e i procedimenti di conciliazione e arbitrato. Il Regolamento Consob di attuazione del predetto decreto è stato adottato con delibera della Commissione n. 16763 il 29 dicembre 2008.

La Camera è un organo collegiale composto da cinque membri, compreso il presidente, dotati di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Ai sensi del Regolamento Consob, la Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra investitori e intermediari in materia di operazioni e servizi di investimento. Le competenze della Camera di Conciliazione e Arbitrato sono, in particolare, relative alla risoluzione delle controversie tra gli investitori non professionali (c.d. clienti retail) e gli intermediari "per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza" in materia di servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.

Le procedure rientrano nella più ampia categoria degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cd. ADR – Alternative Dispute Resolution) e rappresentano un sistema alternativo alla tutela apprestata dai Tribunali. Nel corso delle procedure, la Camera non interviene in alcun modo nel merito delle controversie, ma si limita ad adempiere a compiti di garanzia e di tipo organizzativo – procedurale.

**OMBUDSMAN GIURI' BANCARIO**

E' costituito un organismo collegiale, denominato Ombudsman Giuri Bancario, giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari in materia di servizi e attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, dopo aver presentato reclamo presso l'Ufficio Reclami della banca. Il danno economico per cui il cliente ricorre all'Ombudsman deve essere contenuto entro il limite di 100.000 euro e il fatto oggetto di controversia non deve essere stato già portato all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale, ovvero non sia stato già sottoposto ad una procedura di conciliazione in corso.

Il cliente - non oltre due anni dall'operazione contestata - deve innanzitutto rivolgersi all'Ufficio reclami della banca, che entro 90 giorni dovrà far sapere se accoglie o meno il reclamo. In appello il cliente può ricorrere entro un anno all'Ombudsman, che deve decidere entro 90 giorni, termine che può essere prolungato per avere documentazione necessaria alla decisione. Il ricorso all'Ombudsman - totalmente gratuito - non priva il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all'Autorità giudiziaria, mentre la decisione del Giuri bancario è vincolante per la banca.

**IW BANK S.p.A.**

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188  
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8